APPROFONDIMENTO CIVILE

Causa di servizio – equo indennizzo – status vittime del dovere – risarcimento danni: differenze giuridiche e procedurali

Data pubblicazione: 14/01/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Il riconoscimento della causa di servizio: come, quando, dove, perché e chi può richiederlo

Profili giuridici, differenze con equo indennizzo, vittime del dovere e risarcimento del danno Il riconoscimento della causa di servizio rappresenta uno degli istituti cardine del sistema di tutela del personale pubblico esposto a rischi professionali. L'articolo analizza in modo sistematico **chi può richiederlo, quando e come presentare la domanda, quali sono i presupposti giuridici**, distinguendo nettamente la causa di servizio dall'**equo indennizzo**, dallo status di **vittima del dovere** e dal **risarcimento del danno**. In conclusione vengono evidenziate le competenze specialistiche dello **Studio legale Bonanni Saraceno** nella materia.

1. Che cos'è il riconoscimento della causa di servizio

Il **riconoscimento della causa di servizio** è il provvedimento amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione accerta che una **infermità o lesione** sia stata **causata o concausata dall'attività di servizio** svolta dal dipendente pubblico. L'istituto ha natura **dichiarativa** e non risarcitoria: esso non presuppone un illecito, ma un **nesso eziologico qualificato** tra servizio e patologia, anche sotto forma di **concausa efficiente e determinante**. Elemento imprescindibile è l'**attualità della patologia**: **non è ammissibile un riconoscimento preventivo**, fondato sulla sola esposizione a rischio o sulla mera possibilità di futura insorgenza di malattia.

2. Chi può chiedere il riconoscimento della causa di servizio

Possono presentare domanda di riconoscimento:

- militari delle Forze Armate;
- appartenenti alle Forze di Polizia (ad ordinamento civile o militare);
- Vigili del Fuoco;
- personale della Pubblica Amministrazione non privatizzato (nei limiti della normativa vigente);
- **pensionati**, qualora la patologia emerga dopo la cessazione dal servizio ma sia causalmente riconducibile all'attività svolta.

In caso di decesso del dipendente, la domanda può essere proposta **dagli eredi**, se funzionale al riconoscimento di ulteriori benefici.

3. Quando si può (e si deve) presentare la domanda

La domanda può essere presentata:

- **non appena la patologia viene diagnosticata**,
- anche se l'evento causale o l'esposizione risalgono a molti anni prima.

È principio consolidato che il dies a quo decorra **dalla conoscenza effettiva della malattia**, non dall'evento lavorativo che l'ha determinata. Non è invece possibile:

- chiedere il riconoscimento **in assenza di una patologia**;
- basare la domanda su un **rischio futuro** o su un **danno solo potenziale**.

4. Come e dove si presenta la domanda di causa di servizio

La domanda deve essere presentata:

- all'**Amministrazione di appartenenza**,
- secondo le modalità previste dai regolamenti interni,
- corredata da **documentazione sanitaria**, relazione sui fatti di servizio e indicazione dei periodi di esposizione o degli eventi causali.

Il procedimento prevede:

- l'istruttoria amministrativa;
- il parere medico-legale (Commissione Medica Ospedaliera o organi equivalenti);
- la valutazione del **nesso causale o concausale**.

In caso di diniego, è possibile proporre **ricorso giurisdizionale** dinanzi al giudice competente.

5. Perché chiedere il riconoscimento della causa di servizio

Il riconoscimento della causa di servizio costituisce **presupposto giuridico essenziale** per:

- l'accesso ad altri benefici previdenziali e assistenziali;
- il riconoscimento dell'**equo indennizzo** (nei casi ancora previsti);
- l'ottenimento di benefici pensionistici;
- la costruzione del quadro probatorio per **azioni risarcitorie autonome**.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

6. Causa di servizio ed equo indennizzo: differenze

L'**equo indennizzo** è una **prestazione economica una tantum**, riconosciuta in presenza di:

- causa di servizio accertata;
- menomazione permanente dell'integrità psicofisica.

Mentre:

- la **causa di servizio** è un **accertamento giuridico-sanitario**,
- l'**equo indennizzo** è una **conseguenza patrimoniale eventuale**.

Dopo le riforme normative, l'equo indennizzo è stato **abolito per molte categorie**, ma resta rilevante per i rapporti e le situazioni soggette al regime previgente.

7. Causa di servizio e vittime del dovere

Lo status di **vittima del dovere** richiede requisiti più stringenti:

- evento di servizio connotato da **particolare rischio o straordinarietà**;
- nesso causale diretto tra evento e infermità o decesso;
- esposizione a condizioni ambientali od operative eccezionali.

La causa di servizio:

- **non implica automaticamente** il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
- ma ne costituisce spesso il **fondamento medico-legale**.

8. Causa di servizio e risarcimento del danno

Il **risarcimento del danno** ha natura completamente diversa:

- presuppone un **illecito civile** (artt. 2043 o 2050 c.c.);
- richiede la prova della **colpa o del rischio** in capo all'Amministrazione;
- è diretto a ottenere il **ristoro integrale** dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La causa di servizio:

- **non esclude** il risarcimento del danno;
- può costituire un **importante elemento probatorio**, ma non è sufficiente di per sé.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati